




Comune di Cercenasco

PROVINCIA DI TORINO

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



PRIMA EDIZIONE

DATA: 30 Aprile 2008



Tabella revisioni e aggiornamenti

REVISIONE N.	DATA	DESCRIZIONE
01	30/04/2008	Prima Edizione

SOMMARIO**Comune di CERCENASCO (TO)**

Sommario	3
Inquadramento normativo	8

SEZIONE 1 – ANALISI TERRITORIALE**Capitolo 1 – Analisi territoriale**

1. Inquadramento territoriale nell'ambito di riferimento	2
1.1 Localizzazione geografica	2
1.2 Idrografia	3
1.3 Caratteri altimetrici e geomorfologici	6
1.4 Lineamenti geologici	7
2. Inquadramento antropico – Il rilievo dei dati in protezione civile: le schede di censimento	9
2.1 Demografia	10
2.2 Viabilità	10
2.3 Edifici	12
2.4 Volontariato	16
2.5 Attività produttive	17
2.6 Fonti e risorse essenziali	18
2.7 Aree di ammassamento e ricovero	18

SEZIONE 2 – SCENARI DI RISCHIO**Capitolo 2.1 – I rischi**

1. Rischi naturali	2
1.1 Rischio idrogeologico	2
1.1.1 Rischio idrogeologico localizzato	4
1.1.2 Eventi meteorologici di particolare intensità	7
1.2 Rischio sismico	15
1.2.1 Aspetti generali	15
1.2.2 La sismicità del territorio piemontese	19
1.2.3 La nuova classificazione sismica	21
1.2.4 Zone sismiche: criteri generali	22

2.	Rischi antropici	24
2.1	Rischio incendi boschivi	24
2.2	Rischio industriale-tecnologico	26
2.2.1	Rischio connesso al collasso di sistemi tecnologici	26
2.2.2	Rischio connesso alla presenza di industrie	28
2.2.2.1	Localizzazione del rischio connesso alla presenza di industrie	36
2.3	Rischio connesso a vie e sistemi di trasporto	39
2.3.1	Rischio incidenti stradali	39

Capitolo 2.2 – Scenari di evento

	Introduzione	2
1.	Scenario di evento nel caso di rischio idrogeologico	5
2.	Scenario di evento nel caso di rischio sismico	6
3.	Scenario di evento nel caso di rischio industriale-tecnologico	9
4.	Scenario di evento nel caso di rischio connesso a vie e sistemi di trasporto	11

SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Capitolo 3.1 – Attori e competenze

1.	Il Comune	2
2.	La Provincia	4
3.	La Prefettura	5
4.	La Regione	5
5	Il Volontariato	6
5.1	Il Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile	7
5.2	Il Corpo Volontario Antincendi Boschivi (A.I.B.)	8
6.	Le Forze Operative	9
6.1	Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	9
6.2	Le Forze Armate	10
6.3	Le Forze dell'Ordine	11
6.4	Il Corpo Forestale dello Stato	11
7.	Il sistema sanitario: il Servizio 118	13
7.1	L'Azienda Sanitaria Locale	13
7.2	La Croce Rossa	13
7.3	L'A.R.P.A.	14

Capitolo 3.2 – Il modello organizzativo

1.	Introduzione	2
2.	Il modello organizzativo	2
2.1	Il sistema di comando e controllo	2
2.2	Il sistema delle strutture logistiche	7
2.3	Il sistema delle risorse	7
2.4	Il sistema delle procedure	8
3.	Centro Operativo Misto (C.O.M.)	10

SEZIONE 4 – PROCEDURE DI EMERGENZA**Capitolo 4 – Le procedure di emergenza**

1.	Le fasi dell'emergenza	2
2.	L'operatività per fasi di emergenza	3
3.	La tipologia di procedure	6
4.	Le procedure operative	8

SEZIONE 5 – ALLEGATI

1. Allegati alle sezioni

Allegati alla Sezione 1 – Analisi territoriale

1.A Schede dati

1.B Elenco aree di ricovero e ammassamento

Allegati alla Sezione 2 – Scenari di rischio

2.A Iniziative in caso di rischio connesso al collasso di sistemi tecnologici

2.B Tavola viabilità principale

2.C Codici per il trasporto di sostanze pericolose

2.D Cartografia

2.D.1 Cartografia operativa

2.D.2 Elenco bersagli e risorse

2.E Elenco bersagli e risorse per scenario di evento

2.E.1 Scenario di evento nel caso di rischio idrogeologico

2.E.1.a-b Schede di monitoraggio per l'allertamento idrogeologico

2.E.2 Scenario di evento nel caso di rischio sismico

2.E.3 Scenario di evento nel caso di rischio industriale-tecnologico

2.E.3 Scenario di evento nel caso di rischio connesso a vie e sistemi di trasporto

2.F Prime iniziative in caso di incidente stradale

Allegati alla Sezione 3 – Organizzazione e risorse

- 3.A Elenco nominativi e recapiti utili
- 3.B Elenco materiali e mezzi presenti sul territorio
- 3.C Suddivisione dei C.O.M.

Allegati alla Sezione 4 – Procedure di emergenza

- 4.A Elenco schede censimento danni – modulistica
 - 4.A.1 Servizi essenziali
 - a) Danni alla rete idrica – acquedotto
 - b) Danni alla rete elettrica
 - c) Danni alla rete di distribuzione del gas
 - d) Danni alla rete fognaria
 - 4.A.2 Viabilità
 - a) Danni alla viabilità comunale
 - b) Danni alla viabilità provinciale
 - c) Danni alla viabilità regionale e/o statale
 - 4.A.3 Telecomunicazioni
 - a) Danni alla rete telefonica
 - 4.A.4 Strutture ed edifici
 - a) Danni a strutture pubbliche
 - b) Danni a strutture private
 - 4.A.5 Riepilogo danni comunali
 - 4.A.6 Richiesta aiuti e supporto esterno
- 4.B Schemi di ordinanze comunali
 - 4.B.1 Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale
 - 4.B.2 Ordinanza di demolizione di fabbricato
 - 4.B.3 Ordinanza di impotabilità delle acque
 - 4.B.4 Ordinanza di inagibilità degli edifici
 - 4.B.5 Ordinanza di occupazione temporanea di urgenza di una porzione di terreno da adibire a insediamento civile mediante tendopoli o roulotte
 - 4.B.6 Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di stoccaggio provvisorio e scarica
 - 4.B.7 Ordinanza di sgombero di fabbricati
 - 4.B.8 Ordinanza di evacuazione generale della popolazione
 - 4.B.9 Ordinanza di rimozione forzata di autoveicoli in sosta
 - 4.B.10 Ordinanza di attivazione del C.O.C.
- 4.C Schema di avvisi alla popolazione

- 4.C.1 Avviso alla popolazione di regolamentazione della circolazione stradale
- 4.C.2 Avviso alla popolazione relativo ad incidente industriale
- 4.C.3 Avviso di evacuazione della popolazione
- 4.C.4 Avviso alla popolazione di cessazione pericolo
- 4.D Sistema di allertamento per situazioni di rischio idrogeologico derivanti da condizioni meteorologiche avverse
- 4.E C.O.C. (nominativi, funzioni e mansionari)
- 2. Bibliografia
- 3. Legislazione

Inquadramento normativo

Il concetto di Protezione civile si è trasformato velocemente nell'ultimo decennio: semplificando, si è passati da una visione di Protezione civile come “soccorso” a quella di un'attività integrata che parte dalla “previsione e prevenzione” per “minimizzare i rischi” e permettere un'efficiente “gestione dell'emergenza”.

Questi mutamenti si rispecchiano anche nella legislazione di riferimento che, da un lato, ha funzionato da traino alla trasformazione stessa, dall'altro, è stata una conseguenza di un cambiamento socio-culturale.

Un primo cambiamento è stato introdotto dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha rappresentato un momento decisivo nello sviluppo della moderna concezione di Protezione civile, soprattutto perché include a pieno titolo nell'ambito delle sue attività, quelle relative alla previsione e prevenzione delle calamità. Questa legge ha infine il merito di definire i rischi suddividendoli in livelli, non in base alla tipologia dell'evento, ma all'intensità e alle forze chiamate ad intervenire.

L'articolo 2, infatti, identifica tre livelli di rischio cui sono associati anche diversi livelli di competenza:

- Eventi di Livello A): “Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria” (Art. 2, comma 1, lettera a, L. 225/92) . In questo caso l'unità di riferimento è l'amministrazione comunale. L'evento è gestibile con le risorse in forza al comune e il Sindaco coordina le operazioni, sia come capo dell'amministrazione, sia come autorità comunale di Protezione civile.
- Eventi di Livello B): “Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria” (Art. 2, comma 1, lettera b, L. 225/92). Questi eventi non possono essere fronteggiati con le ordinarie disponibilità locali e la legislazione nazionale ne conferisce la competenza alle Regioni¹.
- Eventi di Livello C): “Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”(Art. 2, comma 1, lettera c, L. 225/92).

¹ Ma, come evidenziato più avanti la L.R. n. 44/00 delega queste competenze alle Province, rendendo necessaria una gestione coordinata degli interventi di emergenza e soccorso a livello provinciale, per permettere l'adeguato apporto di uomini, mezzi e organizzazione.

Queste indicazioni legislative non devono essere considerate rigide: si tratta di una classificazione a grandi linee volta ad individuare una tipologia di evento per facilitarne la comprensione e la gestione.

Tale classificazione è da considerarsi di tipo sequenziale, nel senso che, nella naturale evoluzione di un evento, si passerà dal Livello A), a quello B), ed infine al Livello C), con una progressiva attivazione delle strutture operative. Ma ciò non esclude che si verifichi direttamente un evento di Livello C), coinvolgendo automaticamente le strutture di livello inferiore.

Questo tipo di suddivisione in livelli si basa su un principio di sussidiarietà che crea un sistema a cascata: qualunque sia l'evoluzione dell'evento, le strutture operative di Livello A) sono sempre chiamate ad intervenire, in quanto le più prossime a dove si verifica il disagio. In questo senso, si può affermare che i principi alla base della normativa (concetti che trovano sempre maggiore applicazione anche in altri ambiti) sono:

- Sussidiarietà, che implica che le responsabilità pubbliche siano attribuite all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- Prossimità, strettamente legata alla precedente, implica che i livelli decisionali devono essere collocati il più possibile vicino ai cittadini cioè al luogo ove le esigenze ed i problemi sono maggiormente percepiti;
- Concorso, che si concretizza nella compartecipazione di vari soggetti alla gestione dell'emergenza, con la messa a disposizione di tutte le risorse necessarie a fronteggiare un evento calamitoso.

Sempre a livello nazionale, è opportuno ricordare gli importanti cambiamenti introdotti da una serie di provvedimenti, tra cui, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui sono state trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni inerenti alla Protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute dallo Stato².

Il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 (poi convertito nella Legge 9 novembre 2001, n. 401) destituisce la neonata Agenzia di Protezione civile (creata dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300) e riporta tutte le competenze sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: non muta l'assetto generale dello schema organizzativo poiché non abrogando le norme relative al decentramento di funzioni e di compiti agli enti locali, il

² Questo Decreto è un "Bassanini" e prosegue appunto sulla strada del decentramento delle funzioni. Nel caso della protezione civile delega in modo esplicito alle Regioni le competenze operative in caso di eventi di Livello B) (ai sensi della L. 225/92).

fondamento giuridico della attribuzione di responsabilità e di ruoli agli enti locali è rimasto lo stesso

Naturalmente la legislazione regionale segue (e in alcuni casi anticipa) quella nazionale. La prima legge cui fare riferimento è la Legge Regionale 3 settembre 1986, n. 41 che ha il merito di indicare quali siano i rischi principali a cui la Regione Piemonte deve fare fronte (art. 2) e soprattutto quale sia il significato dei termini previsione, prevenzione e soccorso (art. 3) precisando in particolare:

- previsione: attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle aree soggette a tali rischi;
- prevenzione: attività tesa ad evitare gli eventi calamitosi o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi;
- soccorso: consiste nella attuazione di interventi diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

Con la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 la Regione Piemonte ha delegato alle province le competenze operative in materia di Protezione civile per quanto riguarda gli eventi di Livello B) (sempre secondo le definizioni predisposte dalla L. 225/92). Questa legge definisce pertanto in modo esplicito competenze, ruoli e funzioni degli enti locali.

Le disposizioni più recenti in materia di protezione civile si devono alla Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 7 che definisce ulteriormente le funzioni degli enti locali e prevede una serie di attività e di strutture dedicate alla Protezione civile che sono stati disciplinati da regolamenti attuativi:

Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di Protezione civile (n. 7/R del 18 ottobre 2004). Questo regolamento disciplina le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di Protezione civile previsti dall'articolo 10 della L.R. 07/03, ovvero i programmi di previsione e prevenzione regionale e provinciali e dei piani di emergenza provinciali, intercomunali e comunali di Protezione civile.

Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione civile (n. 8/R del 18 ottobre 2004). Questo regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di Protezione civile regionali (come previsto dagli articoli 15, 16, 17, e 18 della L.R. 07/03). In particolare, dispone che i vari enti o associazioni di enti devono dotarsi di un regolamento che disciplini la composizione, le funzioni, le modalità di

funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture di Protezione civile previsti dal presente regolamento regionale.

Regolamento regionale del Volontariato di Protezione civile (n. 9/R del 18 ottobre 2004).

Questo regolamento disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di Protezione civile, indicando che quest'ultimo è composto da: a) associazioni iscritte al registro regionale; b) gruppi comunali e intercomunali; c) organismi di coordinamento e collegamento. Questi volontari possono essere impiegati in attività ordinarie (previsione, prevenzione, addestramento) e in attività di emergenza.

Regolamento regionale della scuola di Protezione civile (n. 10/R del 18 ottobre 2004).

Con questo regolamento viene istituita la Scuola di Protezione civile della Regione Piemonte. Tale organismo si propone la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività educative rivolte alla collettività, al complesso sistema di Protezione civile e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tale finalità si concretizza con la progettazione di interventi formativi, l'ideazione e la gestione di corsi di formazione e altre iniziative informative/educative sui temi della Protezione civile.

Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di Protezione civile" (n. 11/R del 18 ottobre 2004). Questo regolamento, infine, disciplina il ricorso da parte delle strutture regionali competenti in materia di Protezione civile al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, qualora sussistano condizioni di eventi calamitosi naturali o straordinari.